

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 13-5868/2014

**Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e Variazione di titolarità.**

Da: OFFICINE MASERATI GRUGLIASCO S.P.A.

Sede legale: Corso Agnelli, 200 – 10135 Torino

Sede Operativa: via San Paolo, 67/71 – 10095 Grugliasco

P.IVA: 09709780010 Pos. 002102

a: FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. – Avv. Giovanni Agnelli Plant

Sede legale: Corso Agnelli, 200 – 10135 Torino

Sede Operativa: via San Paolo, 67/71 – 10095 Grugliasco

P.IVA: 07973780013 Pos. 002102

**Impresa: FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. – Avv. Giovanni
Agnelli Plant**

Sede legale: Corso Agnelli n. 200 - Torino

Sede operativa: Via San Paolo n. 67/71 – Grugliasco (TO)

P.IVA: 07973780013

Codice 1.1 – Impianti di combustione con potenza termica di combustione superiore a 50 MW.

Attività: Codice 2.6 - Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³.

Codice 6.7 - Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per verniciare con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg/h o a 200 t/a.

Posizione SIA: 002102

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 12-244446/2007 del 28 febbraio 2007 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'impresa Carrozzeria Bertone S.p.A. con stabilimento in Viale

- Nuccio Bertone , 2 – 10095 Grugliasco (TO), per l'esercizio delle attività IPPC indicate in oggetto;
- la suddetta autorizzazione è stata aggiornata per modifica non sostanziale con i seguenti atti:
 - D.D. n. 26-381840/2007 del 03/04/2007
 - D.D. n. 5-5250/2012 del 15/02/2012,
 - D.D. n. 20-10210/2012 del 22/03/2012,
 - D.D. n. 30-18436/2012 del 08/05/2012,
 - D.D. n. 32-19258/2012 del 14/05/2012,
 - D.D. n.7-4872 del 05/02/2013;
 - con D.D. n. 72-26917/2010 del 14 luglio 2010 è stata variata la titolarità della suddetta Autorizzazione da Carrozzeria Bertone S.p.A. a FGA – Officine Automobilistiche Grugliasco S.p.A.;
 - con D.D. n.7-4872 del 5 febbraio 2013 è stata variata la titolarità della suddetta Autorizzazione da FGA – Officine Automobilistiche Grugliasco S.p.A. a Officine Maserati Grugliasco S.p.A.;
 - l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva n. 2008/1/CE, denominata *Integrated Pollution Prevention and Control* (abbreviata in IPPC), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 recante "*Norme in materia ambientale*";
 - ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente rinnova l'Autorizzazione Integrata Ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
 - il Gestore dell'impianto ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

ESAMINATO:

- la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di rinnovo in data 21/12/2012 (prot. n. 993272) e alle successive integrazioni, trasmesse con nota del 26/03/2013 (prot. n. 55064), del 23/05/2013 (prot. n. 92421) e del 25/07/2013 (prot. n. 131365) e del 01/08/2013 (prot. n. 135724);
- l'istanza pervenuta il 05/11/2013 (prot. n.184307), con la quale l'Impresa FIAT Group Automobiles S.p.A. ha chiesto, a seguito di acquisto della società, la variazione di titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale DD. n. 12-244446/2007 e successive modifiche e integrazioni da **OFFICINE MASERATI GRUGLIASCO S.p.A.** a **FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. – Avv. Giovanni Agnelli Plant**;
- i seguenti documenti di riferimento dell'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
 - Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatments of Metals and Plastics (Agosto 2006);
 - Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents (Agosto 2007);

- Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants (Luglio 2006);
- Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6, emanate con D.M. Ambiente del 1/10/2008;
- gli atti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 26/03/2013 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater comma 5, del D.Lgs. 152/06 con nota prot. n. 27576 del 12/02/2013, rettificata con nota del 04/03/2013 prot. n. 39887;

ACQUISITI:

- il parere del Comune di Grugliasco, trasmesso con nota del 16/03/2013 (prot. n. 55322);
- il parere di SMA Torino trasmesso con nota del 12/04/2013 (prot. n. 70019);

RILEVATO CHE:

- l'Azienda ha realizzato gli interventi prescritti in AIA;
- rispetto alla situazione impiantistica precedentemente autorizzata l'Azienda ha comunicato le seguenti variazioni nella domanda di rinnovo:
 - Restituzione capannone 5 ed acquisizione capannone 4 utilizzato come magazzino;
 - Dismissione serbatoio fuori terra contenete soda caustica al 30%;
 - Revamping impianto trattamento reflui (rivestimento vasche e bacini di contenimento con PVC semirigido);
 - Revamping serbatoi di benzina, gasolio, liquido lavavetri con tecnica a "doppia parete" e realizzazione delle baie di scarico con convogliamento stillicidi ed acque di prima pioggia al disoleatore interrato e successivo invio all'impianto di trattamento reflui;
 - Installazione SME su caldaie 1 e 5;
 - Installazione di un misuratore di portata sulla condotta scarico parziale dell'impianto di demineralizzazione;
 - Lastratura: smantellati gli impianti esistenti e sostituiti con nuove tecnologie;
 - Montaggio: smantellati gli impianti esistenti e sostituiti con impianti dedicati ai nuovi modelli di autovetture da produrre;
 - Installazione nel reparto Lastroferratura di un nuovo punto di emissione in atmosfera denominato L11;

VALUTATO:

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;
- i Report Ambientali annuali e i risultati del piano di monitoraggio e controllo svolto;

VISTI:

- la Direttiva 2008/1/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

CONSIDERATO:

- di dover procedere alla presa d'atto di variazione di titolarità dell'impianto, constatando che rimane invariata la sede operativa di Via San Paolo 67/61 nel comune di Grugliasco e che l'impresa dichiara che nulla è variato circa l'attività autorizzata con i provvedimenti passati, nonché le tecnologie impiegate rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica a suo tempo inviata;
- che sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'impianto in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;
- che alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Azienda **Fiat Group Automobiles S.p.A. – Avv. Giovanni Agnelli Plant**;
- che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando e in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere;

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

1. di prendere atto dell'intervenuta variazione di titolarità, modificando l'autorizzazione citata in premessa nel seguente modo:

Da: OFFICINE MASERATI GRUGLIASCO S.P.A.

Sede legale: Corso Agnelli, 200 – 10135 Torino

Sede Operativa: via San Paolo, 67/71 – 10095 Grugliasco

P.IVA: 09709780010 Pos. 002102

a: FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. – Avv. Giovanni Agnelli Plant

Sede legale: Corso Agnelli, 200 – 10135 Torino

Sede Operativa: via San Paolo, 67/71 – 10095 Grugliasco

P.IVA: 07973780013 Pos. 002102

2. di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Impresa **FIAT Group Automobiles S.p.A. – Avv. Giovanni Agnelli Plant** ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per l'esercizio, presso l'impianto sito in Via San Paolo n. 67/71 - nel Comune di Grugliasco (TO) delle attività IPPC:

- **Codice 1.1** – Impianti di combustione con potenza termica di combustione superiore a 50 MW;
- **Codice 2.6** - Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³;
- **Codice 6.7** - Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per verniciare con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg/h o a 200 t/a;

3. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
4. che l'Allegato A sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 12-244446/2007 e ai successivi aggiornamenti;
5. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 6, del D.Lgs 152/06, il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di **cinque anni** a decorrere dalla data di emanazione;
6. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;
7. che nel caso di cessazione definitiva delle attività, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un Piano di dismissione dell'impianto nel quale devono essere descritte le misure adottate al fine di evitare qualsiasi rischio di inquinamento e, in caso di necessità, di

ripristinare il sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

- EVIDENZA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 4, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmessa ai Comune di Grugliasco, all'A.R.P.A. Piemonte, all'A.S.L. TO3 e alla SMA Torino.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 24 febbraio 2014

Il Direttore dell' Area
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria
Dott. Francesco PAVONE
firmato in originale

ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA	8
2. CONDIZIONI GENERALI	9
3. MODIFICHE DELL'IMPIANTO	11
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA	11
4.1. Limiti di Emissione	11
4.2. Gestione e Manutenzione Degli Impianti	12
4.3. Punti di Emissione e Convogliamento Degli Effluenti	13
4.4. Monitoraggio e Controllo	13
4.5. Centrale Termica	15
4.5.1 Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni	16
4.5.1.1 <i>Prescrizioni generali</i>	16
4.5.1.2 <i>Prescrizioni specifiche</i>	16
4.6. Piano di gestione dei solventi	17
4.7. Quadro Emissioni in Atmosfera	19
5. CICLO DELLE ACQUE	26
5.1. Situazione Esistente	26
5.1.1 Approvvigionamento Idrico	26
5.1.2 Scarico Acque Reflue e Meteoriche	26
5.2. Limiti di Emissione	26
5.3. Gestione e Manutenzione Degli Impianti	27
5.4. Piano di monitoraggio e controllo	27
5.5. Bilancio idrico	30
5.6 Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio	30
6. GESTIONE STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI	30
7. EMISSIONI SONORE	31
8. COMUNICAZIONI AGLI ENTI	31

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA


Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'impianto

<i>ATTIVITA' IPPC</i>	<i>CAPACITA' NOMINALE DELL'IMPIANTO</i>
Codice 1.1 – <i>Impianti di combustione con potenza termica di combustione superiore a 50 MW.</i>	55,88 MW
Codice 2.6 - <i>Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³.</i>	90 m ³
Codice 6.7 - <i>Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per verniciare con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg/h o a 200 t/a.</i>	945 t/a c.a.

L'attività principale è la lastroferratura, verniciatura scocche e montaggio vetture.

Le principali fasi di lavorazione svolte nello stabilimento sono:

1. Reparto lastroferratura
 - Assemblaggio pianale
 - Assemblaggio sottogruppi
 - Assemblaggio scocca
 - Ferratura parti mobili – Revisione finale
2. Reparto verniciatura
 - Pretrattamento (lavaggi, sgrassaggi, attivazione, fosfatazione)
 - Cataforesi
 - Applicazione sigillanti
 - Applicazione fondo e cottura
 - Applicazione smalto
 - Applicazione trasparente e cottura
 - Applicazione protettivi
3. Reparto montaggio
 - Montaggio parti elettriche, selleria, cristalli e parti meccaniche
 - Riempimento con liquidi di servizio
4. Collaudo funzionale
 - Controllo convergenza, freni, fanaleria
 - Prova su percorso
5. Finizione
 - Applicazione cera
 - Prova idrica



Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e successive modifiche e integrazioni.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico

- compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
- e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Provincia di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Provincia di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. **Entro 30 giorni** dalla realizzazione dell'intervento, il Gestore deve comunicare il completamento dei lavori.
 4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
 5. I risultati dei controlli previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.
 6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di guasti e di emergenza deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
 7. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** con gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato al Capitolo 8 "Comunicazioni agli enti". In particolare deve fornire i dati richiesti nella Tabella 8.3, al fine di poter verificare che le prestazioni aziendali siano in linea con gli indici relativi alle migliori tecnologie disponibili.
 8. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia di Torino**. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica e devono essere riportati su un registro con la data di inattivazione o dismissione. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Provincia almeno 60 giorni prima della riattivazione, deve essere annotata sul registro la data di riattivazione e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte "Piano di monitoraggio e controllo".

3. MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Provincia di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Provincia di Torino.
2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di impianto modificato, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite** di emissione fissati nel Quadro Emissioni in Atmosfera del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. Ai sensi del punto 2.2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure in continuo**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle **medie di 24 ore** supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni (concentrazione e flusso di massa) e nessuna delle **medie orarie** supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.
3. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nel corso di una misurazione, la concentrazione ed il flusso di massa, calcolati come media di almeno tre letture consecutive e riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni.
4. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento dell'impianto** intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di **avviamento** e di **arresto** e dei periodi in cui si verificano anomalie o guastitali da non permettere il rispetto dei valori stessi Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per

ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i **periodi di oscillazione** che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

5. I valori limite di emissione si riferiscono alla **quantità di effluente gassoso non diluito** più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico dell'esercizio.

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

6. Il Gestore deve assicurare che **l'esercizio e la manutenzione degli impianti** siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato.
7. I sistemi di aspirazione, di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni ed ispezioni periodiche** con la cadenza riportata nei manuali di fornitura dell'impianto. Deve essere tenuta traccia per almeno cinque anni degli interventi manutentivi e delle verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni, riportando la data, la fase produttiva, l'impianto e l'oggetto dell'intervento. Le registrazioni degli interventi devono essere messe a disposizione degli enti preposti al controllo.
8. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di **emissioni diffuse** anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V.
9. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
 - a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b. informa entro le otto ore successive all'evento la Provincia di Torino e l'ARPA, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
10. In caso di **avaria dei sistemi di abbattimento** delle emissioni, deve essere garantito il ripristino del regolare funzionamento entro le 24 ore successive.
11. La **temperatura degli effluenti in uscita dalla camera di post-combustione** non deve essere inferiore a 750°C. Tale temperatura deve essere controllata in continuo e registrata su supporto informatico o cartaceo. Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno cinque anni a disposizione degli Enti preposti al controllo.
12. Nel caso di **modifiche del funzionamento dei forni o del tipo di prodotto utilizzato per la verniciatura**, il Gestore deve verificare l'intervallo di temperature di esercizio del postcombustore, riferite al tempo di permanenza degli effluenti, nel quale si ottiene il migliore equilibrio tra risparmio energetico e resa ottimale di abbattimento delle sostanze organiche presenti, senza la formazione di sostanze odorigene e senza incremento del livello di CO e NOx. Il postcombustore dovrà essere conseguentemente regolato alla temperatura ottimale come sopra individuata e contestualmente dovrà essere inviata alla Provincia di Torino una relazione con le verifiche svolte.

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

13. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di **idonee prese** (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo Metodo.
14. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
15. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
16. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

17. Con riferimento ai punti di emissione n. L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, V1, V2, V3, V4, V40, CT1, CT2, CT3 e CT4, per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (**autocontrolli iniziali**), il Gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati nel quadro emissioni. I risultati degli autocontrolli iniziali devono essere trasmessi alla Provincia di Torino ed all'A.R.P.A. Piemonte **entro 30 giorni** dalla data di effettuazione.
18. Il Gestore deve verificare, in continuità temporale con gli ultimi autocontrolli eseguiti, il rispetto dei valori limite fissati per i punti di emissione mediante una campagna di misurazioni analitiche (**autocontrolli periodici**) con la periodicità e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni in atmosfera durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
19. Il rilevamento degli effluenti gassosi deve essere eseguito ad opera di **tecnico abilitato**, verificando tutti i parametri ivi riportati nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
20. Non sono soggette ad autocontrollo le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 e parte I, Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nonché le attività indicate come "emissioni trascurabili" o "inquinanti trascurabili".
21. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici alle emissioni.
22. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Provincia di Torino, al dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Grugliasco il Report Ambientale

contenente le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti conformemente al modello CONTR.EM e secondo le modalità previste al Capitolo 8 “Comunicazioni agli enti”. Relativamente ai **parametri monitorati in continuo**, il Gestore, entro la data di cui sopra, predispose ed invia alla Provincia di Torino, all'A.R.P.A. e al Comune di Grugliasco uno schema contenente le informazioni riportate nella Tabella 4.4.1.

Tabella 4.4.1 – Informazioni relative ai parametri monitorati in continuo

Identificativo del generatore:							
	Consumo CH ₄ (m ³)	Energia termica prodotta (kWh)	Energia elettrica prodotta (kWh)	Massima concentraz. oraria di NO _x (mg/Nm ³)	Massima concentraz. oraria di CO (mg/Nm ³)	Flusso di massa NO _x (Kg)	Flusso di massa CO (Kg)
Gennaio							
Febbraio							
...							
Dicembre							
Anno							

Le concentrazioni sono riferite al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 5% per i motori e del 3% per le caldaie, a 0 °C e 1013 hPa.

23. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).
24. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le **norme UNICHIM** in merito alle “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” (Manuale n. 158/1988).

I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella seguente Tabella 4.4.2. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Tabella 4.4.2 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
Polveri totali	UNI EN 13284-1 :2003	ISO 9096 :2003/Cor. 1 :2006
COT	UNI EN 13526 :2002	----
NO_x	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996
CO	UNI EN 15058:2006	ISO 12039:2001
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

4.5. CENTRALE TERMICA

Nello stabilimento sono presenti:

- Cogeneratore a turbina alimentato a metano per la produzione di energia elettrica e calore: potenza termica 15,25 MW (punto di emissione n. CT3);
- Caldaia n. 5 (Macchi 1987): potenza termica 12,5 MW (punto di emissione n. CT1);
- Caldaia n. 1 (CCT 1989): potenza termica 13,96 MW (punto di emissione n. CT2);
- Caldaia n. 4 (Macchi 1977) di riserva fredda: potenza termica 13,96 MW (punto di emissione n. CT4);

E' presente un Sistema di Monitoraggio in continuo per le Emissioni in atmosfera (SME) provenienti dalle caldaie.

25. Al fine di rispettare i limiti alle emissioni in atmosfera imposti dalla normativa Regionale, come previsto dalla D.G.R. n. 46-11968 del 4 agosto 2009, il Gestore deve, nel contesto del Piano di riduzione delle emissioni dalle caldaie, adeguare o sostituire le caldaie con la seguente tempistica:

- a. **Caldaia n. 1 entro il 31 dicembre 2015;**
- b. **Caldaia n. 5 entro il 31 dicembre 2018.**

26. L'adeguamento emissivo della rimanente terza caldaia (**Caldaia n. 4**) deve essere preso in considerazione nel Piano di riduzione delle emissioni; a tal fine il Gestore deve presentare, **entro il 31/12/2018**, una relazione riguardante gli interventi programmati (adeguamento, sostituzione o dismissione) ed il cronoprogramma di realizzazione. L'adeguamento della Caldaia n. 4 deve comunque avvenire entro la scadenza del presente atto.

27. Ai sensi dell'art. 294 del D.Lgs. 152/06, per quanto riguarda il cogeneratore (punto di emissione n. CT3), **entro tre mesi dalla messa a regime** il Gestore deve installare e rendere funzionante un Sistema in continuo di Monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera.

28. **Entro tre mesi dalla messa a regime**, il Gestore deve inviare un a relazione tecnica sul sistema di monitoraggio di cui al punto precedente. In tale documento dovranno essere esplicitati:

- i. tipologia di strumentazione utilizzata e metodiche di analisi (NDIR, NDUV...);
- ii. caratteristiche del sistema di acquisizione, elaborazione e memorizzazione dei dati;
- iii. algoritmi di validazione automatica;
- iv. procedure di calibrazione, taratura e verifiche periodiche;
- v. procedura Impresale di esercizio del sistema di monitoraggio, comprensiva delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- vi. minimo tecnico dell'impianto e grandezze utilizzate per la sua definizione;
- vii. misure alternative da adottare in caso di guasto dello SME;
- viii. algoritmi e procedure di calcolo utilizzati per verificare il rispetto dei limiti e delle prescrizioni definiti nella presente autorizzazione;
- ix. procedure adottate dall'Impresa nel caso di superamento dei limiti previsti;
- x. modalità di presentazione dei dati acquisiti;
- xi. eventuali altre informazioni utili per la descrizione del sistema adottato.

29. Il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera provenienti dal cogeneratore deve essere gestito ed esercito secondo le modalità previste dall'Allegato VI alla parte V del D. Lgs. n°152 del 03/04/2006 e secondo quanto previsto dal successivo paragrafo

4.5.1.1 “Prescrizioni generali”.

4.5.1 Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni

4.5.1.1 Prescrizioni generali

30. Il Sistema di Monitoraggio Emissioni in atmosfera (SME) provenienti dagli impianti attivi della Centrale Termica, deve monitorare e registrare in continuo le concentrazioni di NO_x e CO, nonché dell'O₂ nei fumi, della temperatura dei fumi, della portata volumetrica dei fumi e del vapore acqueo presente nei fumi (la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non è espressamente richiesta se l'effluente gassoso campionato è essiccato prima dell'analisi). Per la valutazione della portata volumetrica dei fumi, è facoltà del Gestore sostituire la misura diretta con la stima tramite un metodo indiretto che utilizzi il consumo di combustibile e la reazione di combustione. Di tale metodo deve essere data descrizione nel Report Ambientale annuale.
31. Il Sistema di Monitoraggio Emissioni deve monitorare e registrare in continuo, oltre a quanto descritto al punto precedente, il consumo di combustibile per singolo focolare e l'energia termica prodotta.
32. Per il confronto con il valore limite, sono considerate valide le medie orarie nelle quali **tutti i 60 minuti dell'ora solare** si riferiscono allo stato impianto di “Normale funzionamento”.
33. Il Gestore deve verificare, per i parametri CO e NO_x, il rispetto dei limiti in **flusso di massa annuale**, validi fino agli adeguamenti degli impianti come indicato alla nota n. 7 del Quadro Emissioni in atmosfera, utilizzando i dati rilevati dal Sistema di Monitoraggio delle Emissioni e comunicare i risultati unitamente al Report Ambientale annuale.
34. Per la valutazione dei risultati e l'assicurazione della qualità dei dati delle misurazioni in continuo, si fa riferimento a quanto previsto dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e alle indicazioni fornite da A.R.P.A. Piemonte. Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni deve essere in grado di verificare il rispetto dei valori limite in tutte le sue formulazioni, nonché il rispetto delle prescrizioni di carattere gestionale. Devono essere impiegati i metodi di misura previsti dall'Allegato 2 al DM 31 gennaio 2005.
35. Ai sensi del punto 4.1 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto al controllo periodico della risposta su tutto il campo di misura (cd. **verifica di linearità**) dei singoli analizzatori, **con periodicità almeno annuale**.
36. Ai sensi del punto 4.3.2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto alla determinazione dell'**indice di accuratezza relativo** (IAR) per le misure di inquinanti gassosi basati su analizzatori in situ con misura diretta e di tipo estrattivo. Tale determinazione è da effettuarsi come descritto al punto 4.4 del medesimo allegato e **con periodicità almeno annuale**.
37. In caso di **indisponibilità di funzionamento** superiore alle 48 ore del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni, il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino e all'ARPA le motivazioni di tale indisponibilità, gli interventi messi in atto e le tempistiche previste per il ripristino della conformità.

4.5.1.2 Prescrizioni specifiche

38. Per quanto riguarda i camini denominati CT1, CT2 e CT4 (caldaie) ai sensi dell'art. 271,

comma 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono definiti gli **stati impianto** e **periodi transitori** indicati in Tabella 4.5.1.2.1.

Tabella 4.5.1.2.1 – Stati impianto e periodi transitori

Stato Impianto	Stato Bruciatore	Portata metano Nm ³ /h	Codice	Acquisizione e validazione del dato rilevato	Confronto con il valore limite
Fermo impianto	Spento	0	Fermo	NO	NO
Transitorio (Impianto in avviamento o in arresto)	Acceso	<300	Avviamento	SI	NO
Normale funzionamento	Acceso	≥ 300	Regime	SI	SI

39. Il Gestore deve **dare evidenza** tramite il **Sistema di Monitoraggio in continuo** delle Emissioni del **superamento del punto di minimo tecnico** (fissato a 300 Nm³/h di portata di metano) e **dell'inizio e termine dei periodi transitori** (avviamento, arresto, ecc.), facendo riferimento a quanto previsto dall'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e alle eventuali indicazioni fornite da ARPA Piemonte.

4.6. PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI

Attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D. Lgs. n°152/06

- Attività di rivestimento autoveicoli, con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 t/a, appartenenti alle categorie definite nel D.M. 29 marzo 1974, e precisamente autovetture nuove definite come autoveicoli della categoria M1 e della categoria N1, nella misura in cui sono trattati nello stesso impianto con gli autoveicoli M1 (punto 2, parte II, allegato III alla parte V).
- Finitura autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 t/a, riguardante il rivestimento originale di autoveicoli come definiti nel decreto del Ministero dei trasporti 29 marzo 1974, o parte di essi, con rivestimenti del tipo usato per la finitura se il trattamento è eseguito al di fuori della linea originale di produzione (punto 12, parte II, allegato III alla parte V).

Capacità nominale dell'impianto di consumo di solvente

Attività di rivestimento e finitura autoveicoli: 945 tonnellate all'anno.

Valori limite di emissione totale di composti organici volatili

Attività di rivestimento e finitura autoveicoli:

<i>Rivestimento di autoveicoli con consumo di solvente > 15 t/a</i>	Fattore limite di emissione: 60 g/m² o 1,9 kg/carrozzeria + 41 g/m²
Autovetture nuove	
Produzione annuale > 5000 scocche rivestite	
Impianti esistenti ai sensi dell'art. 275 commi 8 e 9 del D. Lgs. 152/06	

40. Il Gestore deve elaborare, aggiornare e trasmettere alla Provincia di Torino, unitamente al Report Ambientale, entro il **30 aprile di ogni anno, a partire dall'anno 2014**, un Piano di Gestione dei Solventi per ogni attività che lo preveda, relativo all'esercizio dell'anno precedente (1 gennaio – 31 dicembre). I Piani devono essere redatti in conformità alla parte III e IV dell'allegato III alla parte V del D. Lgs. N°152 del 03/04/2006.

Per l'attività di rivestimento e di finitura, si approvano le modalità di compilazione del Piano presentate dal Gestore unitamente all'istanza IPPC, in alternativa a quelle indicate nella parte IV dell'allegato III alla parte V del D. Lgs. N°152 del 03/04/2006.

Nota: I dati, i calcoli e le valutazioni di merito utilizzati per stimare le voci necessarie a ricavare il fattore di emissione di solvente relativo allo stabilimento devono essere riportati esplicitamente nel Piano di Gestione dei Solventi. Si invita il Gestore a fornire su supporto informatico il foglio di calcolo utilizzato per la redazione del Piano.

In particolare il Gestore deve inserire l'elenco dei prodotti utilizzati suddivisi per famiglia di lavorazione (es. cataforesi, fondi, basi solvente, ecc.), con l'indicazione, per ciascun prodotto, della percentuale di secco o di solvente, i quantitativi utilizzati, ed il fattore di emissione di solvente relativo alla singola famiglia di lavorazione.

Inoltre è richiesto al Gestore di aggiornare le voci che contribuiscono al calcolo a seguito di cambiamenti significativi nell'attività di verniciatura o finizione.

Infine il Gestore dovrà tenere a disposizione in stabilimento, ai fini del controllo, il consuntivo dei prodotti di magazzino.

41. Il Gestore dovrà comunicare preventivamente alla Provincia di Torino la data di attivazione delle fasi di applicazione PVC (punti di emissione V6÷V12), lucidatura (punti di emissione V33 e V34), applicazione protettivi (punto di emissione V36), cabine rappezzatura (punti di emissione V37), cabine di ceratura (punti di emissione F13 e F14) e da tale data valutare il loro contributo emissivo nel Piano di gestione dei solventi .

4.7. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punto emissione numero	Provenienza	Portata fumi (Nm ³ /h)	Tipo di sostanza inquinante (1)	Valori limite di emissione mg/Nm ³ (2)	Sistema di abbattimento	Frequenza di autocontrollo e note
LASTROFERRATURA						
L1, L2, L3, L4, L6(3)	SALDATURA A PUNTI	25000+35000	Polveri	10	----	Autocontrolli iniziali
L5	SALDATURA CON GAS AD AZIONE RIDUCENTE	20000	Polveri	10	----	Autocontrolli iniziali
L7	COTTURA AD INDUZIONE	35000	SOT	20	----	Autocontrolli iniziali e triennali
L8	DISCATURA CON LEVIGATRICE ORBITALE	1000	Polveri	10	Filtro a tessuto	Autocontrolli iniziali
L9		20000	Polveri	10	Filtro a tessuto	Autocontrolli iniziali
L10		20000	Polveri	10	Filtro a tessuto	Autocontrolli iniziali
L11	SALDATURA A PUNTI	15000	Polveri	10	----	Autocontrolli iniziali
VERNICIATURA						
V1	PRESGRASSAGGIO	10000	Alcalinità come Na ₂ O	5	----	Autocontrollo iniziali e triennali
V2	SGRASSAGGIO	19000	Fosfati come PO ₄ ³⁻	5	----	
V3	FOSFATAZIONE	19000	NOx come NO ₂ ⁽⁹⁾	100	----	
V4	LAVAGGIO	8000	Ammoniaca come NH ₃	15	----	

Punto emissione numero	Provenienza	Portata fumi (Nm ³ /h)	Tipo di sostanza inquinante (1)	Valori limite di emissione mg/Nm ³ (2)	Sistema di abbattimento	Frequenza di autocontrollo e note
V5	CATAFORESI	12650	Redazione piano gestione solventi annuale Fattore di emissione totale dell'attività di verniciatura: 60 g/m ²		----	----
V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12 (3)	APPLICAZIONE PVC	17000÷18300	Polveri	10	FILTRO A TESSUTO	Non richiesti autocontrolli
			Redazione piano gestione solventi annuale Fattore di emissione totale dell'attività di verniciatura: 60 g/m ²			Non attivi
V13, V14, V15, V16, V17, V18 (4)	APPLICAZIONE FONDO	50000	Redazione piano gestione solventi annuale Fattore di emissione totale dell'attività di verniciatura: 60 g/m ²		VELO D'ACQUA	----
V33, V34 (4)	LUCIDATURA	10000			---	Non attivi
V19	RAFFREDDAMENTO COTTURA FONDO	24000			---	----
V36	APPLICAZIONE PROTETTIVI	4000			---	Non attivo
V37	CABINA RAPPEZZATURA	45000			FILTRO A TESSUTO	Non attivo
V38		36800			---	----
V39	BOX LUCIDATURA	22000			---	----
V21, V22, V23, V24, V25, V26, V27, V28, V29 (4)	APPLICAZIONE SMALTO/TRASPARENTE	68000			Redazione piano gestione solventi annuale Fattore di emissione totale dell'attività di	

Punto emissione numero	Provenienza	Portata fumi (Nm ³ /h)	Tipo di sostanza inquinante (1)	Valori limite di emissione mg/Nm ³ (2)	Sistema di abbattimento	Frequenza di autocontrollo e note
V31	FORNO DI APPASSIMENTO FINALE	8000	verniciatura: 60 g/m ²		---	---
V32	RAFFREDDATORE	51300			---	---
V30	FORNO DI APPASSIMENTO INTERMEDIO	51300			---	---
V35	APPLICAZIONE PROTETTIVI + LUCIDATURA	150000			FILTRI A TESSUTO	---
V20	DISCATURA	4000	Polveri	10	---	Non richiesti autocontrolli
V43, V44, V45, V46	RICAMBIO ARIA	Non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D. Lgs. 152/06		---	---	
V40	POSTCOMBUSTORE	46000	COV Polveri CO	20 5 100	POSTCOMBUSTORE TERMICO	<ul style="list-style-type: none"> • Rientra nel piano di gestione solventi • Autocontrolli iniziali e annuali • T > 750°C • Controllo e registrazione in continuo della T
V41, V42	CAPANNONE 2 – VERNICIATURA: LABORATORIO CHIMICO	Non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D. Lgs. 152/06		---	---	

Punto emissione numero	Provenienza	Portata fumi (Nm ³ /h)	Tipo di sostanza inquinante (1)	Valori limite di emissione mg/Nm ³ (2)	Sistema di abbattimento	Frequenza di autocontrollo e note
FINITURA						
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 (4)	CABINA RAPPEZZATURA	16600÷16800	Redazione piano gestione solventi annuale Fattore di emissione totale dell'attività di verniciatura: 60 g/m ²		FILTRO A TESSUTO	----
F13, F14 (4)	CABINA DI CERATURA	16800			----	----
F15	BANCO PREPARAZIONE VERNICI	4500	Emissioni poco rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico		----	----
F16	GAS DI SCARICO VEICOLI OMOLOGATI	60000	Non sono fissati limiti di emissione in quanto dipendenti dalle condizione di scarico dei veicoli, fissate dallo Stato (DGR. 145/2011, Allegato 3, punto 30)		----	----
MONTAGGIO/COLLAUDO FUNZIONALE						
M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11	GAS DI SCARICO VEICOLI OMOLOGATI	10000÷80000	Non sono fissati limiti di emissione in quanto dipendenti dalle condizione di scarico dei veicoli, fissate dallo Stato (DGR. 145/2011, Allegato 3, punto 30)		----	----
M12	ASPIRAZIONE ZONA EROGAZIONE FLUIDI	45000	SOT	20	-----	Autocontrolli iniziali
M13, M14 (3)	GAS DI SCARICO VEICOLI OMOLOGATI	6000÷7300	Non sono fissati limiti di emissione in quanto dipendenti dalle condizione di scarico dei		----	-----

Punto emissione numero	Provenienza	Portata fumi (Nm ³ /h)	Tipo di sostanza inquinante (1)	Valori limite di emissione mg/Nm ³ (2)	Sistema di abbattimento	Frequenza di autocontrollo e note
M15, M16 (4)	GAS DI SCARICO VEICOLI OMOLOGATI	20000	veicoli, fissate dallo Stato (DGR. 145/2011, Allegato 3, punto 30)		----	-----
SERVIZI						
S4, S5, S6 (3)	MANUTENZIONE ATTREZZERIA	1000÷3000	Emissioni trascurabili		----	-----
S2, S3 (4)	SALDATURA	1600	Polveri	10	----	Non richiesti autocontrolli
S7	GAS DI SCARICO COLLAUDO VETTURE	1000	Non sono fissati limiti di emissione in quanto dipendenti dalle condizione di scarico dei veicoli, fissate dallo Stato (DGR. 145/2011, Allegato 3, punto 30)		----	-----
S1	GRUPPO ELETTROGENO	Non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D. Lgs. 152/06			----	-----
S15, S16	MOTOPOMPA ANTINCENDIO	Non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D. Lgs. 152/06			----	-----
S17	SFIATO SERBATOIO LIQUIDI LAVAVETRI	Emissioni trascurabili			----	-----
S18	SFIATO SERBATOIO BENZINA	Emissioni trascurabili			----	-----
S19	SFIATO SERBATOIO GASOLIO	Emissioni trascurabili			----	-----

Punto emissione numero	Provenienza	Portata fumi (Nm ³ /h)	Tipo di sostanza inquinante (1)	Valori limite di emissione mg/Nm ³ (2)	Sistema di abbattimento	Frequenza di autocontrollo e note
CENTRALE TERMICA						
CT1 (5)	CALDAIA n°5 (MACCHI 1987 – 12,5 MW)	13000	CO	(7°)	----	Misura in continuo
			NOx	(8°)		Autocontrolli iniziali e annuali
CT4 (5)	CALDAIA n°4 (MACCHI 1977 – 13,96 MW)	14000	CO	(7b)	----	Misura in continuo (oggetto di adeguamento)
			NOx	(8b)		Autocontrolli iniziali e annuali
CT2 (5)	CALDAIA n°1 (CCT 1989 – 13,96 MW)	14000	CO	(7c)	----	Misura in continuo
			NOx	(8c)		Autocontrolli iniziali e annuali
CT3 (6)	COGENERATORE	36500	CO	(7d)	----	Misura in continuo (oggetto di adeguamento)
			NOx	(8d)		Autocontrolli iniziali e annuali
S20	SFIATO DEAREATORE CIRCUITO VAPORE		Emissioni trascurabili		----	-----
PROTOTIPIA						
S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14	LABORATORI	Non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D. Lgs. 152/06			----	-----

NOTE

- (1) Con il termine C.O.T. si intende Carbonio Organico Totale espresso come C.
Con il termine NO_x si intende la somma degli ossidi di azoto NO₂ + NO espressi come NO₂.
- (2) I valori limite sono espressi come valori medi orari e si riferiscono al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 0,101 MPa).
- (3) Dati riferiti al singolo camino; la portata di ciascun camino è compresa nell'intervallo indicato.
- (4) Dati riferiti al singolo camino; la portata indicata è relativa al singolo punto di emissione.
- (5) Valori riferiti al gas secco e ad un tenore volumetrico di O₂ libero nei fumi pari al 3%.
- (6) Valori riferiti al gas secco e ad un tenore volumetrico di O₂ libero nei fumi pari al 15%.
- (7) Per i parametri indicati vengono fissati i seguenti limiti validi fino ad adeguamento degli impianti
- a) **entro il 31/12/2018:** NO_x = 13,7 tonnellate/anno
CO = 11,4 tonnellate/anno
Polveri = 5 mg/Nm³
 - b) **entro il 31/12/2018:** NO_x = 14,7 tonnellate/anno
CO = 12,3 tonnellate/anno
Polveri = 5 mg/Nm³
 - c) **entro il 31/12/2015:** NO_x = 14,7 tonnellate/anno
CO = 12,3 tonnellate/anno
Polveri = 5 mg/Nm³
 - d) **entro il 30/06/2014:** NO_x = 75 mg/Nm³
CO = 45 mg/Nm³
Polveri = 5 mg/Nm³
- (8) Per i parametri indicati vengono fissati i seguenti limiti validi dall'adeguamento degli impianti:
- a) **dal 01/01/2019:** NO_x = 150 mg/Nm³
CO = 100 mg/Nm³
Polveri = 5 mg/Nm³
 - b) **dal 01/01/2019:** NO_x = 150 mg/Nm³
CO = 100 mg/Nm³
Polveri = 5 mg/Nm³
 - c) **dal 01/01/2016:** NO_x = 150 mg/Nm³
CO = 100 mg/Nm³
Polveri = 5 mg/Nm³
 - d) **dal 01/07/2014:** NO_x = 50 mg/Nm³
CO = 50 mg/Nm³
Polveri = 5 mg/Nm³
- (9) Devono essere compresi anche gli ossidi di azoto in forma di azoto nitrico

5. CICLO DELLE ACQUE

5.1. SITUAZIONE ESISTENTE

5.1.1 Approvvigionamento Idrico

L'Azienda è autorizzata per la derivazione di acqua sotterranea di falda profonda ad uso industriale di processo in misura di 400.000 mc medi annui complessivi e una portata massima complessiva pari a 55,6 l/s da n. 2 pozzi siti nel Comune di Grugliasco. I pozzi risultano profondi entrambi 60 metri. A detti pozzi sono stati assegnati i codici univoci TO-P-05245 e TO-P-05244.

E' presente un totalizzatore per la misura della portata di acque prelevate da pozzo.

L'Azienda preleva inoltre da acquedotto SMAT per gli utilizzi igienico sanitari.

5.1.2 Scarico Acque Reflue e Meteoriche

L'Impresa è autorizzata a scaricare nella **fognatura pubblica** SMAT, i propri reflui tecnologici e industriali previo trattamento in impianto di depurazione di tipo chimico-fisico.

Le acque meteoriche e di dilavamento del piazzale serbatoi di benzina, gasolio, liquido lavavetri vengono convogliate alla vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e trattate in un disoleatore interrato prima del successivo invio all'impianto di trattamento reflui. Vengono quindi scaricate in fognatura SMAT con le acque meteoriche non provenienti da superfici scolanti e ai reflui domestici.

Ai sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque.

5.2. LIMITI DI EMISSIONE

1. Devono essere rispettati per le **acque reflue industriali** i valori limite allo scarico finale in rete fognaria, fissati dalla Tab.3 dell'All.5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06, ad eccezione di quelli sotto riportati per i quali è fissato in deroga il relativo limite:

PARAMETRO	LIMITE
Cloruri	≤ 5000 mg/l

2. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire** gli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
3. Qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che non rispettino i limiti previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato una deroga a detti limiti ove è consentito dalla normativa vigente in materia di acque. In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi

malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPA e alla Provincia di Torino. In tali casi, l'Impresa deve garantire procedure volte ad interrompere lo scarico nei tempi più brevi possibili e a evitare fenomeni di inquinamento.

5.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere, eseguendo opportune manutenzioni e tarature, tutta la strumentazione di misura e controllo dell'impianto di depurazione, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque, per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento, almeno una volta all'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
5. Il Gestore si deve impegnare ad osservare le norme previste dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e successive modificazioni, dal Decreto Legislativo 152/06 e dal vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in particolare:
 - a. non devono essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
 - b. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti alla formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento.
6. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia di Torino, all'ARPA e al Gestore del Servizio Idrico Integrato per quanto di competenza, di **eventuali variazioni** della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico.
7. Le vasche, i reattori ed il percorso delle tubazioni presenti in stabilimento e relativi alle attività di cataforesi devono essere identificati mediante opportuna **simbologia o cartellonistica**. Devono essere presenti in stabilimento lo **schema dell'impianto di depurazione reflui** con la sequenza dei trattamenti e la **planimetria dello stabilimento** riportante la posizione e la denominazione delle linee di trattamento superficiale, delle vasche e reattori dell'impianto di depurazione reflui e della rete idrica e fognaria.

5.4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

8. Per i reflui provenienti dall'impianto di depurazione, il Gestore deve eseguire il monitoraggio delle emissioni allo scarico finale in rete fognaria dei parametri riportati in **Tabella 5.4.1 e con periodicità semestrale**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005). I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D. Lgs. n. 152/06, e secondo le metodiche definite dal manuale "Metodi

analitici per le acque” pubblicato dall'APAT. Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento delle linee produttive.

Tabella 5.4.1 – Piano dei controlli analitici allo scarico delle acque reflue in rete fognaria

	<i>Parametro</i>	<i>Punto di misura</i>	<i>Limite</i>	<i>Unità misura</i>	<i>Frequenza monitoraggio e controllo</i>
-	Conducibilità	Scarico finale		µS/cm	Semestrale
1	pH	Scarico finale	5,5-9,5		
6	Solidi Sospesi Totali	Scarico finale	200	mg/l	
8	COD	Scarico finale	500	mg/l	
9	Alluminio	Scarico finale	2	mg/l	
12	Boro	Scarico finale	4	mg/l	
13	Cadmio	Scarico finale	0,02	mg/l	
14	Cromo totale	Scarico finale	4	mg/l	
15	Cromo VI	Scarico finale	0,2	mg/l	
16	Ferro	Scarico finale	4	mg/l	
17	Manganese	Scarico finale	4	mg/l	
19	Nichel	Scarico finale	4	mg/l	
20	Piombo	Scarico finale	0,3	mg/l	
21	Rame	Scarico finale	0,4	mg/l	
24	Zinco	Scarico finale	1	mg/l	
25	Cianuri totali	Scarico finale	1	mg/l	
27	Solfuri (come H ₂ S)	Scarico finale	2	mg/l	
29	Solfati (come SO ₄)	Scarico finale	1000	mg/l	
30	Cloruri	Scarico finale	5000	mg/l	
31	Fluoruri	Scarico finale	12	mg/l	
32	Fosforo totale (come P)	Scarico finale	10	mg/l	
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	Scarico finale	30	mg/l	
34	Azoto nitroso (come N)	Scarico finale	0,6	mg/l	
35	Azoto nitrico (come N)	Scarico finale	30	mg/l	
37	Idrocarburi totali	Scarico finale	10	mg/l	
38	Fenoli	Scarico finale	1	mg/l	
40	Solventi organici aromatici	Scarico finale	0,4	mg/l	
42	Tensioattivi totali	Scarico finale	4	mg/l	
49	Solventi organici clorurati	Scarico finale	2	mg/l	

9. Per i reflui provenienti dall'impianto di produzione acqua demineralizzata, il Gestore deve eseguire il monitoraggio delle emissioni allo scarico finale in rete fognaria dei parametri riportati in **Tabella 5.4.2 e con periodicità annuale**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005). I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come

previsto dal D. Lgs. n. 152/06, e secondo le metodiche definite dal manuale “Metodi analitici per le acque” pubblicato dall’APAT. Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento delle linee produttive.

Tabella 5.4.2 – Piano dei controlli analitici allo scarico delle acque reflue in rete fognaria

	<i>Parametro</i>	<i>Punto di misura</i>	<i>Limite</i>	<i>Unità misura</i>	<i>Frequenza monitoraggio e controllo</i>
-	Conducibilità	Scarico finale		µS/cm	Annuale
1	pH	Scarico finale	5,5-9,5		
6	Solidi Sospesi Totali	Scarico finale	200	mg/l	
8	COD	Scarico finale	500	mg/l	
14	Cromo totale	Scarico finale	4	mg/l	
16	Ferro	Scarico finale	4	mg/l	
17	Manganese	Scarico finale	4	mg/l	
21	Rame	Scarico finale	0,4	mg/l	
24	Zinco	Scarico finale	1	mg/l	
29	Solfati (come SO ₄)	Scarico finale	1000	mg/l	
30	Cloruri	Scarico finale	1200	mg/l	

10. Il Gestore deve comunicare a SMA Torino, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici agli scarichi idrici.
11. Al fine di permettere un **bilancio di massa** sulle sostanze in ingresso ed in uscita dall’impianto, devono essere registrati a consuntivo i consumi di materie prime dell’anno precedente e in particolare:
 - Prodotti vernicianti (distinguendo le fasi in cui vengono utilizzati);
 - Materie prime consumate nel reparto galvanica distinguendole nelle varie fasi di utilizzo;
 - Reagenti utilizzati per la depurazione acque;
 - Consumi di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06;
 - Energia utilizzata (elettrica e termica);
 - Rifiuti prodotti (fanghi da filtropressatura);
 - Indici di produzione (numero di scocche prodotte, superficie verniciata e superficie trattata nel reparto di galvanica, ore mensili ed annuali lavorate);
 Tali dati devono essere trasmessi alla Provincia di Torino, all’ARPA Piemonte e a SMA Torino unitamente al Report Ambientale annuale.
12. Ai fini del bilancio di massa, devono essere monitorate le **caratteristiche dei fanghi** della depurazione; il campione da sottoporre ad analisi deve essere rappresentativo delle caratteristiche medie dei fanghi prodotti, miscelando se necessario aliquote prelevate durante un periodo di tempo adeguato alle possibili variazioni dovute alla lavorazione.
13. Il Gestore deve conservare per almeno 5 anni o comunque fino all’atto di rinnovo

dell'Autorizzazione, i risultati dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati, in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Gli stessi dati devono essere disponibili anche per la preparazione dell'istanza di rinnovo.

14. Il Gestore deve trasmettere alla Provincia di Torino, all'ARPA Piemonte e a SMA Torino, unitamente al Report Ambientale annuale, i risultati degli autocontrolli di cui ai precedenti punti 8, 9 e 12.

5.5. BILANCIO IDRICO

Per l'approvvigionamento idrico, nello stabilimento è presente un allacciamento all'acquedotto per utilizzi igienico-sanitari e n. 2 pozzi per usi industriali.

15. Il Gestore deve misurare mensilmente il volume complessivo di acqua prelevata dai pozzi attraverso i contatori ivi installati.
16. Il Gestore deve stimare mensilmente il volume complessivo di acqua prelevata da acquedotto e utilizzata nel ciclo produttivo.
17. Il Gestore deve misurare mensilmente la portata volumetrica delle acque reflue industriali scaricate in rete fognaria nera tramite il misuratore totalizzatore già installato.
18. Il Gestore deve misurare mensilmente il volume complessivo di acqua ricircolata nel processo produttivo.
19. Il Gestore deve mantenere in funzione a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate installati per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
20. Il Gestore deve comunicare i volumi monitorati alla Provincia di Torino entro il **30 aprile di ogni anno** e con il Report Ambientale annuale, come previsto e meglio specificato al Capitolo 8 "Comunicazioni agli enti".

5.6 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

Le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio delle aree pavimentate esterne sono scaricate in pubblica fognatura mista.

21. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque meteoriche e di dilavamento** presentato in data 17/07/2006 (prot. n. 234679) ed aggiornato con nota del 25/07/2012 (prot. n. 593863);

6. GESTIONE STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

1. Il Gestore intende gestire i propri rifiuti in regime di **deposito temporaneo**, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006.
2. Deve essere sempre presente in stabilimento la planimetria dello stabilimento

aggiornata con l'identificazione delle aree per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.

3. Le operazioni di stoccaggio devono avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi.
4. A seguito dell'approvazione della Variante "Seveso" al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Torino che introduce la definizione di stabilimento "sottosoglia" necessaria per una corretta pianificazione del territorio, al fine di ottenere il quadro informativo degli stabilimenti con sostanze pericolose presenti sul territorio e dei relativi rischi, deve essere comunicata la quantità di sostanze e miscele pericolose ai sensi del d.lgs. 334/99 stoccate presso lo stabilimento e devono essere valutate le soglie stabilite dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC, preferibilmente servendosi della scheda M aggiornata reperibile nella modulistica per la presentazione delle istanze sul sito della provincia. La prima comunicazione deve essere inviata **entro il 30/04/2014** e deve essere aggiornata successivamente in caso di variazioni rispetto al risultato della valutazione di assoggettabilità precedentemente dichiarata.

7. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Grugliasco ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, con pubblicazione sul BUR n. 23 del 10/06/2004. Pertanto, i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

8. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 8.1 e 8.2.

Tabella 8.1 – Comunicazioni periodiche agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4-21).	Provincia di Torino ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti gli scarichi idrici (capitolo 5.4-10).	- SMAT	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2-7)	-Provincia di Torino -ARPA -Comune di Grugliasco -SMAT	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli

Tabella 8.2 – Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (capitolo n. 3)	- Provincia di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Provincia di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.2-9)	-Provincia di Torino -ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Eventuali variazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico (prescrizione n. 5.3-7)	-Provincia di Torino -ARPA -SMAT	Comunicazione preventiva
Comunicazione circa la quantità di sostanze e miscele pericolose ai sensi del D.Lgs. 334/99 stoccate presso lo stabilimento (prescrizione 6-4)	-Provincia di Torino -ARPA -Comune di Grugliasco	Entro il 30/04/2014

I contenuti del Report Ambientale sono descritti nella Tabella 8.3:

Tabella 8.3 – Contenuti del Report Ambientale

Descrizione	Riferimenti
Risultati degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizione n. 4.4-22
Risultati degli autocontrolli pertinenti gli scarichi idrici e della caratterizzazione del fango filtropressato	prescrizione n. 5.4-14

Descrizione	Riferimenti
Volumi annui di: <ul style="list-style-type: none"> - acque prelevate dal pozzo - acque prelevate dall'acquedotto ad uso industriale e igienico sanitario - acque scaricate in pubblica fognatura - acque riciclate 	paragrafo 5.5-20
Livelli di produzione: <ul style="list-style-type: none"> - superficie trattata nel reparto di cataforesi - superficie verniciata - scocche prodotte - numero di ore produttive di ciascun mese e dell'anno, indicando anche il piano delle manutenzioni effettuate, apparecchiature sostituite, interventi impiantistici e di processo realizzati che abbiano valenza sugli aspetti ambientali trattati nel presente atto 	prescrizione n. 2-7 prescrizione n. 5.4-11
Consumi: <ul style="list-style-type: none"> - Consumo annuo di metano per le diverse fasi di lavorazione - Consumo termico annuale - Consumo elettrico annuale - Consumi di materie prime - Consumi di reagenti utilizzati nell'impianto di depurazione reflui 	prescrizione n. 2-7 prescrizione n. 5.4-11
Rifiuti <ul style="list-style-type: none"> - quantitativo mensile di rifiuti prodotti dal ciclo produttivo e smaltiti, distinti per codice CER. 	prescrizione n. 5.4-11

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Comune di Grugliasco e al Gestore del Servizio Idrico Integrato .

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e negli scarichi idrici devono essere conservati presso l'Azienda fino al rinnovo della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato all'istanza di rinnovo della presente autorizzazione.

I Certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino.

Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).